

9 AGOSTO 2017

Brexit e Parlamento europeo

di Adriana Ciancio

Professore associato di Diritto costituzionale
Università di Catania



Brexit e Parlamento europeo *

di Adriana Ciancio

Professore associato di Diritto costituzionale
Università di Catania

Sommario: 1. Premessa – 2. Quale sorte per i seggi della Gran Bretagna? Un’alternativa fallace – 3. elezioni per il parlamento e rappresentanza politica europea: alcune criticità – 4. Brexit ed elezioni europee: un’occasione da cogliere al volo.

1. Premessa

Nella congerie di ripercussioni dovute all’attivazione da parte della Gran Bretagna della procedura di fuoriuscita dall’Unione disciplinata dall’art. 50 TUE, meritano certamente attenzione le ricadute che tale iniziativa sembra destinata ad avere anche sull’organizzazione e sul funzionamento del Parlamento europeo. E ciò già alla luce della stessa disposizione, che in un passaggio – forse non particolarmente indagato – richiede che la conclusione dell’accordo che stabilisce le condizioni del recesso dall’UE sia subordinata alla “previa approvazione” del Parlamento.

Un Parlamento, peraltro, del quale continuano a far parte anche i deputati eletti nelle circoscrizioni britanniche, che, pertanto, si troveranno ad esprimere il loro voto persino su quella decisione cruciale, giacché non è prevista nei loro confronti alcuna sospensione, laddove la medesima disposizione stabilisce, invece, che i rappresentanti dello Stato membro che manifesta l’intenzione di recedere non possano più partecipare alle deliberazioni e/o alle decisioni del Consiglio e del Consiglio europeo, che riguardano quel Paese.

La circostanza, tuttavia, appare perfettamente coerente con quanto il Trattato di Lisbona stabilisce già nell’art. 10, allorché – dopo aver sancito che il funzionamento dell’UE si basa sui principi della democrazia rappresentativa (art. 10, par. 1 TUE) – dichiara che i cittadini europei sono direttamente rappresentati a livello dell’Unione nel Parlamento (art. 10, par. 2). La previsione fa sistema con l’art. 14, par. 2 TUE, ove si chiarisce (e, sostanzialmente, ribadisce) che gli europarlamentari rappresentano (ormai) i cittadini europei, e non più i popoli degli Stati membri della Comunità europea, come si esprimeva in precedenza l’art. 189, par. 1 del TCE. Dal citato complesso normativo si desume, pertanto, la piena aderenza

* Intervento al convegno organizzato da *federalismi* “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 giugno 2017.

dell'ordinamento europeo ai principi della rappresentanza politica, come rappresentanza di interessi generali, di cui ciascun parlamentare viene a farsi carico sin dal momento dell'elezione, analogamente – mutato ciò che c'è da cambiare – a quanto la Costituzione italiana esprime nella prima parte dell'art. 67, salvo che, ovviamente, manca il riferimento alla “Nazione”, sostituito dal più naturale richiamo all'Unione. Ciò a differenza dei componenti i Consigli, delegati dai Governi nazionali e come tali destinati a rappresentare le posizioni, particolari, degli ordinamenti di provenienza.

Si comprende, pertanto, come nessuna sospensione dai lavori del Parlamento sia stata (o avrebbe potuto venir) prevista nei confronti degli europarlamentari in conseguenza del fatto che il Paese in cui ha avuto luogo l'elezione abbia successivamente dichiarato di voler recedere dall'Unione, giacché essi, nell'esercizio delle funzioni, non sono deputati a rappresentare gli interessi specifici e settoriali di quello Stato, quanto, appunto, più in generale quelli dei cittadini (tutti) dell'UE. Considerazione, che, tuttavia, disvela sin d'ora la singolare discrasia che circonda il modo in cui vengono condotte le consultazioni europee, sulla quale si avrà modo di tornare a breve.

Per il momento, piuttosto – e sia pur ad una constatazione meramente fattuale – (anche) sulla base delle notazioni che precedono appare arduo ipotizzare che verrà concessa una proroga del termine entro cui, ai sensi del richiamato art. 50 TUE, va concluso l'accordo, che fissa le modalità del recesso dall'UE, “tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione”. Invero, già all'indomani della notifica il 29 marzo u.s. al Presidente del Consiglio europeo di tale intenzione da parte del Governo May era rimbalzata la voce che, contestualmente alla formalizzazione della decisa volontà di “*exit*”, fosse stata manifestata da parte britannica una non meno convinta richiesta di dilazione del termine finale, che, notoriamente, è stabilito in due anni, decorsi i quali cessa l'applicazione allo Stato richiedente dei Trattati europei, alle condizioni stabilite nell'accordo, ovvero persino senza di esso, per l'ipotesi che esso nel termine non venga raggiunto. Sicché nel caso in specie la cd. “*Brexit*” è destinata a chiudersi definitivamente il 29 marzo 2019, data, peraltro, sin da subito considerata improrogabile da parte dei restanti 27 Paesi membri, probabilmente anche per la preoccupazione, non secondaria, di evitare sovrapposizioni con le elezioni per il PE, destinate a celebrarsi nella primavera del 2019. In tal modo si vorrebbe prevenire il rischio che l'eventuale mancata uscita della Gran Bretagna dall'UE prima del rinnovo del Parlamento costringa a svolgere le consultazioni europee anche in quell'ordinamento, con conseguente attribuzione dei seggi a deputati eletti in un Paese comunque destinato, di lì a poco, ad uscire definitivamente dall'Unione, ma che, in base a quanto anticipato, manterrebbero il diritto di continuare a partecipare ai lavori parlamentari, salvo successive, e solo eventuali, dimissioni.

2. Quale sorte per i seggi della Gran Bretagna? Un'alternativa fallace

Peraltro, anche se la volontà di evitare proroghe dovesse venire nel tempo confermata (nonostante le difficoltà che sin d'ora rivela la negoziazione delle condizioni dell'accordo) il problema delle conseguenze della *Brexit* sul futuro del Parlamento europeo solo apparentemente è destinato a sfumare, poiché quanto ricordato in premessa non esime dall'interrogarsi sulla sorte cui destinare i 73 seggi attualmente spettanti alla Gran Bretagna nella prossima, e per il vero non troppo lontana nel tempo, consultazione elettorale europea.

Ad una prima – e, forse, eccessivamente sbrigativa – considerazione, la soluzione più piana potrebbe apparire la spartizione di quei posti fra i 27 residui Stati membri. La strada, tuttavia, si rivela da subito giuridicamente difficile da percorrere, atteso che l'attuale formulazione del Trattato di Lisbona fissa il numero non solo minimo, ma anche massimo di seggi spettanti a ciascun Paese, unitamente ad un criterio di proporzionalità degressiva nella distribuzione (art. 14.2 TUE), che poco piace agli Stati demograficamente più consistenti. Tra essi, in testa, la Germania, che, peraltro, ha già raggiunto il tetto massimo di 96 deputati stabilito dal Trattato. Pertanto, sostanzialmente impraticabile appare la via di redistribuire i seggi oggi spettanti al Regno Unito tra i restanti Paesi membri, se non al prezzo di una revisione (almeno sul punto) dei Trattati. Un prezzo, per il vero, già di per sé estremamente difficile da pagare, ed a maggior ragione oneroso nell'attuale, delicatissimo frangente politico-istituzionale che attraversa la UE, tante e tali sono le difficoltà di addivenire ad una modifica del diritto europeo primario, che richiede, tra l'altro, la ratifica da parte di tutti gli Stati alle condizioni costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti (art. 48.4 TUE).

La soluzione si rivela, inoltre, politicamente inopportuna nell'ottica del processo di integrazione. Invero, pure nella remota ipotesi che il Trattato venisse modificato, nel senso di ammettere un aumento nel numero massimo di deputati spettanti a ciascuno Stato e consentire, pertanto, anche (ed anzitutto) alla Germania, in quanto Paese demograficamente più numeroso, di partecipare a quella spartizione, la circostanza, anziché attenuare, finirebbe piuttosto per incrementare quello squilibrio nella distribuzione dei seggi parlamentari tra Paesi più popolosi e quelli a minore consistenza demografica, che rende il criterio della proporzionalità degressiva sgradito pure ai secondi, laddove non pare seriamente ipotizzabile che i primi acconsentirebbero ad accogliere (in sede di eventuale revisione del Trattato) un diverso principio di distribuzione “paritaria” o anche solo inversamente proporzionale al numero dei propri cittadini.

Sovviene, pertanto, altra, e forse più semplice proposta, che pure si potrebbe avanzare, in ordine alla sorte da riservare nelle elezioni del 2019 ai seggi di cui gode attualmente il Regno Unito. Infatti, per quanto il Trattato di Lisbona fissi in 750 (più il Presidente) il tetto massimo dei seggi parlamentari, tale soglia,

tuttavia, è derogabile in ribasso senza necessità di modificare i Trattati, giacché, su iniziativa e con l'approvazione dello stesso Parlamento, prima di ciascuna elezione il Consiglio europeo adotta una decisione che stabilisce la composizione dell'assemblea legislativa “nel rispetto dei principi di cui al primo comma” (art. 14. 2 TUE), ossia numero massimo complessivo dei seggi parlamentari, proporzionalità degressiva nella loro distribuzione, con ulteriore indicazione del minimo e massimo di deputati eleggibili in ciascun Paese. Ciò non impedirebbe, pertanto, di deliberare, in vista delle elezioni del 2019, la riduzione del numero totale dei parlamentari, che alla prossima tornata elettorale potrebbe venir decurtato, rispetto all'attuale, dei 73 seggi oggi spettanti alla Gran Bretagna.

La strada, che si rivela sotto il profilo giuridico più piana dell'altra, non richiedendo la revisione dei Trattati, appare, tuttavia, anch'essa dal punto di vista politico poco conducente nel percorso dell'integrazione europea.

3. Elezioni per il Parlamento e rappresentanza politica europea: alcune criticità

Invero, tale soluzione non sembra risolvere quella discrasia nelle elezioni per il PE cui prima si accennava e su cui da tempo riflette la dottrina, allorché avverte che le elezioni europee sono tali solo limitatamente alla circostanza di essere destinate alla formazione di un'istituzione dell'UE, rimanendo, però, per il resto e nei fatti, elezioni sostanzialmente nazionali¹.

Infatti, in primo luogo nazionali sono le procedure elettorali applicate², in quanto ciascuno Stato membro stabilisce da sé le regole di svolgimento delle consultazioni, non essendo mai giunto in porto il tentativo (pure talvolta esperito) di adozione di una procedura elettorale genuinamente uniforme³, come prescrive da ultimo l'art. 223.1 TFUE. Ha prevalso, piuttosto, la seconda parte della disposizione, ove, in alternativa, si prevede l'accoglimento solo di principi comuni da parte di tutti gli Stati membri, il più significativo dei quali finora è consistito nell'utilizzo del (*recte*, “di un”) metodo proporzionale, da considerare vero principio elettorale comune, per lo meno da quando proprio la Gran Bretagna ha abbandonato – e proprio per le elezioni europee – la sua, per così dire, naturale “vocazione” verso il metodo “*plurality*”. Ma, al di là della prescrizione di un sistema che “comunque” contempli una distribuzione proporzionale dei seggi, non ci sono altre significative ragioni di uniformità tra le legislazioni elettorali dei Paesi dell'Unione, restando l'ulteriore indicazione circa l'adozione di una soglia di

¹ Così, per tutti, D. GRIMM, *La forza dell'Unione sta in un'accorta autolimitazione*, in *Nomos*, 2/2014, 2 ss.

² Ne fa una ricognizione G. CHIARA, *Elezione del Parlamento europeo e nuovi assetti istituzionali comunitari. Guardando, con un po' di scetticismo, oltre le legislazioni nazionali*, in *Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa*, a cura di A. Ciancio, Roma, 2014, 82 ss.

³ Tra cui una Risoluzione approvata dal PE nel 1998, contenente la proposta di adottare per una certa percentuale di seggi lo scrutinio proporzionale di lista nell'ambito di una circoscrizione unica formata dall'intero territorio dell'Unione, su cui, più diffusamente, cfr. V. LIPPOLIS, *I partiti politici europei*, in *Quad. cost.*, 2002, 955 s.

sbarramento una semplice possibilità riconosciuta agli Stati membri, oltretutto in una percentuale che può essere liberamente fissata da ciascuno tra il 3 ed il 5 per cento⁴. Ed invero è noto che, mentre l'ordinamento italiano ha stabilito per le elezioni del PE una *threshold* del 4%, la Germania, che tradizionalmente utilizza la *Sperrklausel* del 5% per quasi tutte le elezioni, ha invece escluso l'applicabilità di qualsiasi soglia per le consultazioni europee, ritenendo in questo caso prevalenti (ed assorbenti) le ragioni di piena rappresentatività – che escluderebbero correttivi all'adozione di un metodo puramente proporzionale – rispetto all'esigenza di evitare un'eccessiva frammentazione parlamentare, che sul piano europeo, a giudizio del *Bundesverfassungsgericht*⁵, non avrebbe ragione di preoccupare, a causa dei criteri di formazione dei gruppi parlamentari⁶ ed in mancanza di una maggioranza e di un'opposizione stabili, in quanto politicamente definite.

Per altri versi, tra partiti sostanzialmente nazionali si gioca ancora fundamentalmente la campagna elettorale europea, non essendo giunto a compimento il processo di piena maturazione di formazioni politiche genuinamente europee⁷. E ciò nonostante talune spinte recenti in tale ultima direzione provenienti, da un lato, dall'evoluzione della normativa sul finanziamento dei cd. partiti europei⁸, e, dall'altro lato, dalla modifica introdotta con il Trattato di Lisbona alla procedura per la nomina del Presidente della Commissione UE, che, dovendo ormai tener conto dei risultati delle elezioni, ha condotto nell'ultima tornata elettorale del 2014 alla presentazione di candidature uniche alla Presidenza da parte dei partiti che si riconoscono nelle grandi famiglie politiche europee⁹.

⁴ Sul punto G. E. VIGEVANI, *Parlamento europeo: una nuova procedura elettorale uniforme*, in *Quad. cost.*, 1/2003, 175 ss.

⁵ BVerfG, 2 BvC 4/10, in www.bverfg.de/entscheidungen/cs20111109_2bvc000410.html, commentata, fra gli altri, da G. DELLEDONNE, *Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un (altro) ritorno del sonderweg?*, in *Rivista AIC*, 1/2012.

⁶ Sui criteri di costituzione dei gruppi nell'ambito del Parlamento europeo, cfr. S. BARONCELLI, *I gruppi parlamentari nell'esperienza del Parlamento europeo*, in *Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto europeo*, a cura di S. Merlini, I, Torino, 2001, 14 ss.; e, più di recente, ID., *Efficienza e deputati indipendenti nel Parlamento europeo*, in *Nuove strategie*, cit., 104 ss.

⁷ Per approfondimenti in proposito è possibile leggere A. CIANCIO, *Sistema europeo dei partiti e integrazione politica nell'UE*, in *Forum dei Quaderni costituzionali. Rassegna*, 11 settembre 2015. In generale sul tema, G. GRASSO, *Partiti politici europei*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Agg., UTET, Torino, 2008, 609 ss.

⁸ Cfr. C. MARTINELLI, *Il finanziamento pubblico dei partiti europei*, in *Quad. cost.*, 2/2004, 418 ss.; M. R. ALLEGRI, *Il finanziamento pubblico e privato ai partiti politici europei: il regime attuale e le modifiche proposte in vista delle elezioni europee del 2014*, in *Oss. Cost.*, 1/2013; e, con più specifico riferimento alle ultime modifiche approvate nel 2014, ID., *Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione a effetto ritardato*, *ivi*, 1/2014; e ID., *Democrazia, controllo pubblico e trasparenza dei costi della politica*, in *federalismi.it*, 9/2014. Sull'argomento, volendo, anche A. CIANCIO, *I partiti politici europei e il processo di democratizzazione dell'Unione*, *ivi*, 9/2009; e ID., *European Party System and Political Integration in Europe*, in *The Consequences of the Crisis on European Integration and on the Member States*, a cura di S. Mangiameli, Springer, Cham, 2017, 37 ss.

⁹ Su cui, per tutti, C. CURTI GIALDINO, *Elezioni europee del 2014 e scelta del candidato alla presidenza della Commissione europea: i primi passi della procedura*, in *federalismi.it*, 12/2014.

Tuttavia, la formazione delle liste con la presentazione delle candidature per il PE ed il conseguente impegno nella campagna elettorale sono ancora attività quasi esclusivamente gestite dai partiti nazionali, i quali raramente si impegnano su temi di interesse generale dell'Unione secondo una visione di respiro genuinamente sovranazionale, spendendosi piuttosto da una prospettiva più attenta agli interessi del singolo Stato e/o ai propri specifici obiettivi politici sul piano interno¹⁰, anche in considerazione del fatto che il voto viene tuttora espresso in circoscrizioni di dimensione nazionale o infra-nazionale.

L'insieme delle richiamate condizioni impedisce, pertanto, di poter riconoscere carattere "genuinamente europeo" al periodico rinnovo del PE, cui si affianca la considerazione circa lo scarso tasso di effettiva democraticità di quelle elezioni per la considerazione che la maggioranza degli elettori non è ancora sufficientemente avveduta delle conseguenze politiche del proprio voto, né in ordine alla consistenza dei gruppi parlamentari – che si formano, dopo le elezioni, a seguito dell'aggregazione in seno all'assemblea fra i parlamentari provenienti da partiti nazionali connotati da una, ancorché debole, affinità politica¹¹ – né, ed in connessione, con riferimento all'influenza che il suffragio finisce per determinare sulla designazione del Presidente della Commissione¹². Inoltre, la gestione della campagna elettorale da parte di partiti nazionali, che si confrontano in circoscrizioni statali o infra-statali, e l'attribuzione dei seggi tramite l'adozione di procedure elettorali diversificate sono tutte circostanze, che rendono difficile al "popolo" europeo di percepirsi come tale, ossia quale insieme di cittadini accomunati – sia pur secondo diverse visioni "ex parte" politica – da un "idem sentire de Europa" e direttamente rappresentati nell'istituzione elettiva, che invece resta nella percezione più diffusa distante ed avulsa dai problemi di interesse comune, mentre gli europarlamentari, in quanto sostanzialmente espressivi di partiti nazionali, spesso operano divisi sulla base di linee di azione dettate da interessi particolaristici e/o locali¹³. E ciò nonostante la loro riunione in gruppi necessariamente transnazionali e connotati politicamente, ed a dispetto della menzionata posizione di rappresentanza politica generale dei cittadini dell'Unione.

La situazione, come altrove affermato¹⁴, si risolve in un consistente ostacolo nel percorso dell'integrazione politica, contribuendo ad alimentare il diffuso malcontento verso il funzionamento delle

¹⁰ Lo mette in luce anche M.R. ALLEGRI, *I partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali*, in *federalismi.it*, 2013, n. 22, 29 ss.

¹¹ Sull'argomento, se si vuole, A. CIANCIO, *Partiti politici e gruppi parlamentari nell'ordinamento europeo*, in *Pol. Dir.*, 2/2007, 153 ss.; e ID., *I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico*, Giuffrè, Milano, 2008, 70 ss.

¹² Secondo gli auspici già da tempo formulati da G. BONVICINI – G.L. TOSATO – R. MATARAZZO, *I partiti politici europei e la candidatura del presidente della Commissione*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1/2009, 182 ss., nell'ottica del rafforzamento della legittimazione democratica della Commissione attraverso l'intensificazione del legame politico con il Parlamento.

¹³ In posizione critica, ampiamente sul punto, C. OFFE, *L'Europa in trappola*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 75 ss.

¹⁴ Sul tema sia consentito rinviare a A. CIANCIO, *Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa. Relazione introduttiva*, in *Nuove strategie*, cit., 14 ss.; e in *Rivista AIC*, 3/2014, 4 ss.; e ID., *Con lo sguardo*

istituzioni europee, che ha favorito negli anni l'emersione nei diversi Paesi membri di forze populiste ed euroscettiche, quali quelle che in Gran Bretagna hanno sostenuto con fervore la campagna a favore del “leave”.

4. Brexit ed elezioni europee: un'occasione da cogliere al volo

E, tuttavia, la storia dell'Europa è costellata da momenti di crisi, che si sono tradotti in altrettanti impulsi nel senso del rafforzamento dell'Unione¹⁵: così è a dirsi già dell'originaria sottoscrizione dei Trattati di Roma, firmati dopo i disastri prodotti sul vecchio continente dalla seconda guerra mondiale; ancora può ricordarsi quanto accaduto, decenni dopo, nel difficile contesto socio-politico ed economico determinato dal crollo del muro di Berlino e dalla conseguente riunificazione delle due Germanie con la conclusione del Trattato di Maastricht e tutti i progressi da esso determinati sulla costruzione della dimensione politica della comunità, a cominciare dall'introduzione della cittadinanza europea¹⁶; analogamente infine può argomentarsi con riferimento alla stessa stipulazione di Lisbona, intervenuta a far risorgere il “progetto politico europeo” dopo il fallimento del “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa”.

Se ne trae l'impressione che lo sviluppo dell'unione politica europea, tosto che un ritmo fisso, segua una cadenza che richiama, per così dire, l'andamento del “canguro”, dove ogni momento di (apparente o, comunque, temporaneo) arresto serve in realtà a caricare la spinta per un deciso balzo in avanti sulla via dell'integrazione.

Se così è, pertanto, anche la “Brexit” rappresenta un'opportunità da non perdere per cominciare, quantomeno, a risolvere le problematiche, prima accennate, che intercettano il corretto funzionamento della rappresentanza politica europea e poter conferire carattere genuinamente sovranazionale alla democrazia europea¹⁷.

In tal modo, piuttosto che riassorbire e/o, più problematicamente, distribuire tra gli altri Paesi membri i 73 deputati spettanti oggi alla Gran Bretagna, si potrebbe – più produttivamente sulla via dell'integrazione politica europea – pensare di lasciare invariato l'attuale numero totale dei seggi, assegnando, però, quelli finora attribuiti al Regno Unito pur sempre con metodo proporzionale, ma su base transnazionale. Ciò richiederebbe la creazione di una o più circoscrizioni sovranazionali, ove ammettere alla sfida elettorale

oltre Lisbona verso gli Stati Uniti d'Europa, in *Le elezioni del Parlamento europeo del 2014*, a cura di B. Caravita, Jovene, Napoli, 2015, 79 ss.

¹⁵ Più in dettaglio B. CARAVITA, *Quanta Europa c'è in Europa?*, Giappichelli, Torino, 2015, 9 ss.

¹⁶ Su cui, cfr., almeno, V. LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, Il Mulino, Bologna, 1994; M. CARTABIA, *Cittadinanza europea*, in *Enc. Giur.*, VI, Roma, 1995; S. BARTOLE, *La cittadinanza e l'identità europea*, in *La Costituzione europea*, Atti del XIV Convegno Annuale dell'A.I.C., Cedam, Padova, 2000, 445 ss.

¹⁷ Diffusamente sul tema, se si vuole, A. CIANCIO, *Democrazia e sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo*, in *Rivista AIC*, 3/2016.

liste, unitariamente guidate dagli *Spitzenkandidaten* dei cd. partiti europei alla carica di Presidente della Commissione, composte da candidati di differente provenienza statale, ma comunque afferenti (alle formazioni partitiche nazionali riconducibili) alle diverse famiglie politiche europee e, come tali, accomunati da programmi e strategie condivisi con riferimento a problematiche di effettivo respiro europeo, come imporrebbe la competizione tra liste politicamente unitarie destinate a confrontarsi in circoscrizioni di dimensione sovranazionale, al fine di poter guadagnare consenso trasversalmente all'intero territorio dell'Unione.

Tale soluzione, oltre a conferire maggiore visibilità ai partiti europei, accanto ed oltre ai partiti nazionali, incrementandone in modo sostanziale il ruolo nelle elezioni per il Parlamento, consentirebbe per di più di rendere chiaro agli elettori il significato del voto in ordine alla (presumibile) futura consistenza dei gruppi parlamentari e, attraverso questi ultimi, anche con riferimento alla scelta del Presidente della Commissione.

Né tale proposta deve apparire utopica, giacché, nelle grandi linee, di recente anticipata persino dallo stesso Parlamento, che, allo scopo di conferire carattere realmente “democratico e paneuropeo” alle elezioni per il suo rinnovo, aveva approvato nel novembre 2015 una Risoluzione¹⁸, in cui, insieme ad altre norme intese ad armonizzare ulteriormente le procedure elettorali dei singoli Stati, era stata, altresì, prevista la creazione di un'unica circoscrizione elettorale in cui presentare liste unitarie di candidati – con l'indicazione come capolista da parte di ciascuna delle grandi famiglie politiche europee dei rispettivi designati alla carica di Presidente della Commissione – formate sulla base di programmi politici ispirati da visioni comuni del modo di intendere l'Unione e il suo futuro.

La Risoluzione, che avrebbe dovuto essere definitivamente approvata dal Consiglio, è stata, però, finora da questo accantonata, mentre la sua adozione avrebbe certamente rappresentato una spinta decisa nella direzione della crescita, fra l'altro, dei partiti europei, quali fattori che “contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione”, come si esprime da ultimo l'art. 10. 4 TUE, integrando un essenziale tassello (finora mancante) del processo di integrazione europea. Peraltro, seguendo la proposta avanzata in queste poche pagine, il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione fornirebbe l'occasione privilegiata per proseguire sulla via tracciata da quella Risoluzione e compiere un primo, importante passo avanti per superare talune di quelle criticità, prima sinteticamente rilevate, che si evidenziano nelle elezioni per il Parlamento europeo, quantomeno per una frazione, comunque significativa, dei suoi seggi, trattandosi di quasi il 10% di essi.

¹⁸ Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla Riforma dell'Atto elettorale europeo [2015/2035 INL], in www.europarl.europa.eu, per il cui commento può leggersi A. CIANCIO, *A New Electoral Procedure to Re-Legitimize the Process of Political Integration in Europe. About the EU Parliament Resolution of 11 November 2015 on the Reform of the 1976 Electoral Act*, in *federalismi.it*, 23/2015.



Ovviamente non ci si nasconde la difficoltà di organizzare (oltretutto in un lasso di tempo a conti fatti ristretto) questo “*first step*” nella conformazione di elezioni autenticamente “paneuropee” da svolgere contestualmente ed oltre l’espressione del suffragio, nelle consuete forme “nazionali”, per tutti gli altri seggi. E, tuttavia, gli evidenti effetti benefici, nell’ottica dell’integrazione politica, che seguirebbero consigliano di porre sul tavolo delle questioni giuridiche da affrontare entro la primavera del 2019 anche lo studio di un meccanismo di attribuzione dei seggi oggi spettanti al Regno Unito su scala transnazionale e fra liste uniche “europee” di candidati, che consenta di convertire un evento quale la *Brexit*, per molti versi traumatico nella storia dell’Unione, in un trampolino per il concreto ed effettivo rilancio dell’UE in una nuova veste più democratica e più vicina ai cittadini, cominciando, per natura stessa delle cose, dall’elezione della sua istituzione direttamente rappresentativa.